

**RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
(art. 17 CCNL 1/4/1999) ANNO 2011 – UTILIZZO.**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dal Revisore dei Conti, si trasmette:- la direttiva della Giunta approvata nella seduta del 1/08/2011;- il verbale concordato tra le parti in data 12/09/2011;- l'ipotesi di ripartizione delle risorse del fondo delle risorse decentrate (parte stabile e parte variabile) 2011 ; - la presente relazione illustrativa, redatta a supporto dell'analisi del testo dell'ipotesi di accordo anno 2011.

COSTITUZIONE FONDO – ANNO 2011

RIA RELATIVE A DIPENDENTI CESSATI

Integrazione del fondo parte stabile con le quote R.I.A. che il personale cessato libera a seguito di pensionamento. Le cessazioni si riferiscono a n. 2 unità di personale, con decorrenza in corso d'anno dal 12/05/2011 e dal 01/07/2011. Si è tenuto presente che le risorse destinate al trattamento accessorio del personale non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e, pertanto, non possono in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato (circolare RGS n. 40/2010). In caso di superamento dell'importo parte stabile, la quota in più viene "recuperata" sulla quota variabile del fondo.

INCREMENTO DELLO 0,20% M.S. 2001 PER LE ALTE PROFESSIONALITÀ (art. 32 comma 7 del Ccnl 22.01.2004)

L'art. 32 comma 7 del Ccnl 22.01.2004 ha previsto la possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate di una percentuale pari allo 0,20% del Monte salari dell'anno 2001 per gli enti che hanno costituito l'istituto delle alte professionalità di cui all'art. 8 lettera b e c del Ccnl del 31.03.1999. Dopo il Ccnl 22.01.2004 è intervenuto un parere dell'Aran che afferma, tra l'altro che *... "nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema"*. Il Ccnl del 09.05.2006, con la dichiarazione congiunta n. 1, ha chiarito che tali somme sono definitivamente acquisite nel fondo ma per le medesime finalità (cioè per gli enti che hanno le alte professionalità). Il successivo Ccnl 31.07.2009, però, tra le disposizioni di rinvio ha previsto che le parti si impegnano nella prossima tornata contrattuale a definire il futuro di tale incremento del fondo. La tabella n. 15 del Conto annuale 2010 prevede ancora tale risorsa tra le voci "ancora da contrattare". Nella sezione relativa all'alimentazione del fondo, è invece inserita tra le risorse stabili. Alla luce di quanto sopra, permane in merito a tale incremento, assoluta incertezza. Si attende per un definitivo chiarimento la prossima tornata contrattuale, che alla luce del DI n. 78/2010 avverrà dopo il triennio 2010-2012.

INCREMENTI DEL FONDO DI PARTE VARIABILE DOVUTI A "SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE" QUALI PROGETTAZIONI INTERNE, COMPENSI ISTAT, ECC.

In tale ambito si registrano posizioni differenti:

il disposto normativo letterale (comma 2-bis dell'articolo 9 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010) afferma che il riferimento è a tutti i compensi destinati al trattamento accessorio, tra cui rientrano le voci in questione.

In tal senso, includono nel blocco i compensi correlati a specifiche disposizioni di legge: Corte dei Conti Veneto delibere nn. 172/2010 e 285/2011.

Contra, escludono la “lettera k” dell’art. 15 CCNL 1.4.1999 dal blocco del salari accessorio: Corte dei Conti Piemonte delibera n. 57/2011, Corte dei Conti Liguria del. n. 16/2011 e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome circolare n. 10/133/CR6/C1; Corte dei conti Sezione Lazio (delibera 46/2011).

La Sezione di Controllo Marche, con delibera n. 9/2011/PAR, ha sollevato sul punto una questione di massima, con richiesta di rimessione alle Sezioni Riunite. In attesa di un’eventuale pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, si opta per una scelta prudente in merito, inserendo nella costituzione del fondo per l’anno 2011, come limite, la stessa quota prevista per l’anno 2010.

SULLE ECONOMIE DELL’ANNO PRECEDENTE (art. 17 CCNL 1.4.1999)

Le economie su detto fondo relative all’anno 2010 vengono riportate all’anno 2011 in quanto non si supera, in tal modo, l’importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis citato, come determinata in base al criterio sopra riportato. In tal senso Corte dei Conti Veneto delibera n. 285/2011.

RIDUZIONE DEL FONDO PERSONALE CESSATO

L’articolo 9 comma 2 bis del DI n. 78/2010, nella versione risultante dalla legge di conversione, oltre a prevedere il blocco del salario accessorio nei valori dell’anno 2010, ha individuato l’obbligo di riduzione di tali risorse in misura proporzionale alle cessazioni dei dipendenti dal servizio.

La Delibera n. 324/2011 della Corte dei conti Sez. Lombardia ha precisato, *in ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, che la consistenza del fondo, va conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opera, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.*

A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio.

Pertanto, determinata la quota proporzionale di riduzione del fondo su base annua, si quantifica la quota di concreta spettanza nell’anno di competenza 2011 sulla base della presenza lavorativa dei dipendenti come segue:

ANNO 2010 -consistenza media: (dip 1.1.2010 + dip 31.12.2010)/2 quindi $30+30=60/2=30$

ANNO 2011 - consistenza media: (dip 1.1.11 + dip a 31.12.2011)/ 2 quindi $30+28=58/2=29$

La variazione percentuale è pari al 96,67% - Tale variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul nuovo fondo, che si riepiloga nella tabella sottostante:

(circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011)

CONSISTENZA FONDO 2011	
Fondo complessivo per il trattamento accessorio 2011	€ 135.254,61
Media aritmetica per personale cessato (%)	96,67%
Ratei per data di cessazione delle singole unità	11271,22
	11271,22
	11271,22
	11271,22
	10895,89
	10895,89
	10895,89
	10895,89
	10895,89
	10895,89
Fondo 2011 con riduzione	132.251,96

CONSISTENZA FONDO 2012/2013

Fondo complessivo per il trattamento accessorio 2010 - Limite	€ 135.254,61
Media aritmetica per personale cessato (%)	96,67%
Fondo complessivo per il trattamento accessorio 2011	€ 130.750,63

Da rivedere nel 2012 in relazione alla copertura dei posti resisi vacanti, in quanto la circolare sopra richiamata non precisa come operare qualora l'ente proceda, nel corso del 2012, alla sostituzione dei dipendenti cessati nel 2011.

UTILIZZO FONDO – ANNO 2011

PAGAMENTO INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA NELLA CATEGORIA (art. 17 comma 2 lett. B)

Restano acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

Le risorse che finanziano le PEO dei cessati in corso d'anno (n. 2 dipendenti cat. B1/B4 e B3/B6) rimangono assegnate al capitolo degli stipendi fino alla data di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno usufruito e, dunque, rispettivamente, fino al 11.05.2011 e 30.06.2011. A decorrere dalle anzidette date, e dunque, dal 12.05.2011 e dal 1.7.2011 i predetti importi sono riassegnati ai fondi stessi in base alla vigente normativa contrattuale, come da allegata tabella.

FONDO PER CORRISPONDERE L'INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22.1.2004)

L'ente finanzia ogni anno con fondi di bilancio la quota 2002 (lett. a del co. 4). Le quote di indennità di cui alle lett. b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31 co. 2) a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti (art. 33 comma 5). Pertanto, le risorse che finanziano l'indennità di comparto liberate a seguito delle cessazioni 2011, come da allegata tabella, andranno a finanziare altre voci di utilizzo del fondo.

Le restanti risorse del fondo parte stabile che residuano dalle operazioni di cui sopra e le risorse variabili, detratti gli accantonamenti per le alte professionalità (art. 32 co. 7 CCNL 22.01.2004) e gli importi a destinazione vincolata (art. 15 co. 1 lett. k CCNL 1.4.1999), sono ripartiti per compensare la produttività, le indennità per le specifiche responsabilità e la quota per gli incentivi al messo notificatore, nella misura definita dall'allegato prospetto dimostrativo.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni. Trascorsi 15 giorni senza che siano pervenuti rilievi, si procederà alla stipula dell'accordo.

Sardara, 15/09/2011

Il Responsabile servizio Personale
dr.ssa Caudina Mallocci